

**Regolamento**  
**della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria**  
**professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca**  
 (del 13 marzo 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Università e Scuola universitaria professionale**

**Competenze per la politica universitaria**

(art. 2, 3 e 8)

**Art. 1** 1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, cura gli interessi del Ticino come cantone universitario negli o davanti agli organi confederati preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica e sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.

2Il Consiglio dell'Università e il Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.

3Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l'autonomia degli organi dell'Università e della Scuola universitaria professionale:

- a) gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre università o scuole universitarie professionali;
- b) gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il Cantone.

4Il Consigliere di Stato Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e il Presidente del Consiglio dell'Università rispettivamente della Scuola universitaria professionale rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.

**Commissione di ricorso**

(art. 7)

**Art. 2** 1La Commissione indipendente di ricorso è composta di tre membri designati ogni quattro anni; il Consiglio di Stato designa pure due supplenti.

2Davanti alla Commissione si applica la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, con le seguenti particolarità:

- a) il ricorso è possibile contro le decisioni di diritto pubblico di organi universitari che non siano espressamente impugnabili davanti a organi superiori;
- b) la procedura davanti alla Commissione è introdotta con domanda scritta senza speciali requisiti;
- c) nei casi urgenti e nella procedura di conciliazione per rapporti di diritto privato la Commissione tratta oralmente la domanda.

3In materia di voti e promozioni e in genere di valutazione delle prestazioni di uno studente, compresa la mancata ammissione per valutazione di titoli o curricoli di studio precedenti, il potere d'esame della Commissione è limitato all'arbitrio.

**Commissione permanente di coordinamento universitario**

(art. 2 cpv. 4)

**Art. 3** La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle

competenze e dell'autonomia dei rispettivi organi decisionali. La Divisione della cultura e degli studi universitari assume i compiti di segretariato.

## Capitolo secondo Istituti di ricerca

### Istituti di ricerca - Modalità di contributi

(art. 16)

**Art. 4** 1I contributi di cui all'art 16 cpv. 3 della Legge USI/SUPSI/Ricerca possono essere erogati:

- a) come partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo;
- b) per il tramite di un Contratto di prestazione, di regola per istituzioni consolidate con le quali è possibile definire un montante globale annuo;
- c) come capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.

2I contributi ai cpv. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti del cpv. 2 e che non ricevono finanziamenti cantonali per altri canali; la verifica compete alla Divisione della cultura e degli studi universitari.

3Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva che ha il compito di esprimere un preavviso sull'attribuzione dei fondi destinati alla ricerca. La Commissione è composta di 3 membri di alto profilo accademico e può avvalersi di esperti esterni. Il segretariato è assunto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari.

### Sviluppo della ricerca e di poli scientifici di competenze

**Art. 5** Per finanziare i contributi previsti all'art. 4 cpv. a) e c) il Cantone può creare un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.

### Valorizzazione dei risultati della ricerca

(art. 17)

**Art. 6** La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere contemplata nello statuto dell'Istituto che richiede i contributi cantonali.

### Abrogazione

**Art. 7** Il Regolamento della Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, del 13 maggio 2003 è abrogato.

### Entrata in vigore

**Art. 8** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU **2007**, 117.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 23 marzo 2007 - BU 2007, 117.